

# **Circolare N.11/2018 del 31 ottobre 2018**

## **La “Pace Fiscale” negli Enti Sportivi Dilettantistici**

### **Premessa**

Nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 23 ottobre scorso è stato pubblicato il D.L. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, che al “Capo I - Disposizioni in materia di pacificazione fiscale”, contiene un articolo specifico da applicarsi alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Infatti, come per gli altri contribuenti inseriti nella normativa in esame, anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche ed alle Società Sportive Dilettantistiche iscritte al CONI è stata concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, qualora vengano rispettati determinati “paletti” contenuti nella norma de quo. Obiettivo del Decreto è quello di limitare il più possibile le controversie conseguenti ad azioni di verifica fiscale nei confronti degli Enti Sportivi Dilettantistici, causate spesso anche dalla mancanza di riferimenti normativi certi ed inequivocabili.

Scopo del presente lavoro è quello di delineare principi e modus operandi che i Sodalizi dovranno seguire per poter aderire al disposto normativo, definiti sulla base di quanto ad oggi inserito nel Decreto Legge in Esame

### **CAPO I- Disposizioni in materia di pacificazione fiscale -Articolo 7 D.L. 119/18**

L’articolo 7 del Decreto Legge 119/2018, prevede, per i Sodalizi riconosciuti dal CONI, la possibilità di:

- presentare, per gli anni di imposta 2013-2016, ancora accertabili e non oggetto di accertamento o contenzioso una «dichiarazione integrativa speciale» per correggere errori o riparare a omissioni ( Comma 1);
- definire, in via agevolata, gli atti del procedimento di accertamento (Comma 2);
- definire, in via agevolata e secondo alcune caratteristiche specifiche, le liti pendenti (Comma 2).

### **La “Dichiarazione Integrativa Speciale” ex Articolo 7 comma 1**

Il comma 1 della norma in esame consente alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI, di avvalersi di una c.d “dichiarazione integrativa speciale”, disciplinata nell’articolo 9 del Decreto, nella quale è possibile integrare gli imponibili dichiarati nel limite complessivo di € 30.000 per singola imposta e periodo d’imposta, pagando la maggiore Iva dovuta secondo l’aliquota ordinaria (o media) e le altre imposte secondo l’ aliquota del 20%, senza sanzioni e interessi.

La dichiarazione, a norma di quanto contenuto nel comma 5 dell'articolo in esame, potrà essere presentata, per ciascun anno, entro il 31 luglio 2019, dove andranno indicati i "nuovi imponibili" maggiorati ai fini delle imposte dirette, ritenute, contributi previdenziali, Irap e Iva, già a suo tempo dichiarati e correggere errori e omissioni. In relazione al maggior imponibile dichiarato con l' integrativa speciale, per ciascun periodo d' imposta, verranno calcolate imposte sostitutive determinate applicando un' aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e di Irap; del 20% ai fini delle maggiori ritenute; un' aliquota media ai fini Iva (ove non sia possibile determinare l' aliquota media, l' imposta sostitutiva verrà determinata secondo l' aliquota ordinaria).

Il pagamento spontaneo potrà avvenire:

- In un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero
- In 10 rate semestrali

Non è ammessa la possibilità di compensare le maggiori imposte emerse. Inoltre la normativa stabilisce che, in caso di mancato pagamento delle imposte sostitutive, alle sopra indicate scadenze, l'invio della dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute secondo gli imponibili integrati.

L' integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro annui e non oltre il 30% di quanto dichiarato. In caso di dichiarazione senza debito di imposte a causa di perdite, l'integrazione è ammessa sino a 30mila euro. Questa agevolazione non potrà essere utilizzata dalle SSD e dalle ASD che non hanno presentato le dichiarazioni anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016 ovvero nei confronti delle quali siano iniziati accessi o le stesse abbiano notizia di accertamenti intrapresi nei loro confronti. Particolarmente importante

## **La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti ex Articolo 7 comma 2**

Il comma 2 prevede, a favore degli Enti Sportivi Dilettantistici riconosciuti dal CONI, la possibilità di avvalersi:

- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 2 del Decreto in esame;
- della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 lettera b, del Decreto

Il comma 3 tuttavia precisa che quanto previsto nel precedente comma è precluso se l'ammontare delle sole imposte accertate ovvero in contestazione, relative a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento ovvero è pendente reclamo o ricorso, sia superiore a € 30.000 per ciascuna imposta IRES, o IRAP, accertata o contestata. In tali casi, è comunque possibile avvalersi delle definizioni agevolate di cui agli articolo 2 e 6.

## Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Secondo quanto stabilito dal comma in esame, le ASD e le SSD riconosciute dal CONI possono definire in via agevolata gli atti del procedimento di accertamento ex articolo 2 del Decreto, versando per intero l'Imposta sul Valore Aggiunto, ed un importo pari a:

- 50% delle maggiori imposte accertate
- 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti

## Definizione agevolata delle liti pendenti

Per la definizione agevolata delle liti pendenti, a favore delle ASD e delle SSD riconosciute dal CONI sono previsti versamenti differenziati in ragione del grado di giudizio e dell'esito della eventuale pronuncia giurisdizionale resa in primo grado. In particolare il versamento volontario per la definizione della pendenza è quantificato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in:

- 40% del valore della lite e 5% delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui penda ancora nel primo grado di giudizio;
- 10% del valore della lite e 5% delle sanzioni ed interessi accertati nel caso di soccombenza in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima/unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva;
- 50% del valore della lite e 10% delle sanzioni ed interessi accertati nel caso di soccombenza in giudizio dell'Ente Associativo nell'ultima/unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva;

- **Bibliografia:** Dossier Camera dei Deputati del 26 ottobre 2018 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria-D.L. 119/2018-A.S. n. 886". Servizio Studi Dipartimento Finanze (<http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/D18119.pdf>)

***Circolare 11/18 redatta a cura***

***Centro Studi AICAS***

***31 ottobre 2018***